CAMERA DEI DEPUTATI N. 3432-A 2493-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **RUSSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

alla Presidenza il 31 dicembre 1957

—

Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente e volontario

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

Annunziata il 23 ottobre 1956

—

Norme relative alle qualifiche e gradi, ed al trattamento economico e di quiescenza del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge: « Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente e volontario » ha lo scopo di riorganizzare i servizi antincendi per adeguarli alla nuova realtà determinata dai progressi scientifici verificatisi in questi ultimi venti anni, che hanno ampliato in misura imprevedibile il compito dei soccorsi tecnici in difesa della vita e dei beni dei cittadini, mentre il Corpo, che tali servizi è chiamato ad assolvere, non solo è tuttora ancorato alla imperfetta organizzazione creata dalla legge istitutiva, ma ha anche un organico che appare del tutto insufficiente. alle esigenze odierne.

Il provvedimento rafforza il concetto unitario completando il carattere nazionale del Corpo, che tutela la sicurezza e l'incolumità pubblica; compiti che per la loro natura devono rientrare nei fini istituzionali dello Stato.

Ognuno è ormai in grado di giudicare quali siano i benefici effetti conseguenti alla creazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha dato modo non solo di istituire il servizio antincendi in molte province che ne erano del tutto prive, ma di potenziare in ogni regione il servizio stesso e ciò in dipendenza anche della uniforme preparazione tecnica-professionale, dell'unificazione dei mezzi, della ricerca dei più aggiornati e dei più progrediti ritrovati tecnici-scientifici atti a rendere sempre più efficienti i mezzi di intervento in ogni pubblica e privata calamità.

Invero, la creazione di sempre nuovi reparti speciali come ad sempio i reparti eliotteristi, sommozzatori, radio-telegrafisti, radiometristi, ecc., dimostrano la necessità di un continuo ed incessante ammodernamento dei reparti in relazione allo sviluppo della tecnica.

A tale necessità, ovviamente non può far fronte che un servizio organizzato sul piano nazionale con preparazione adeguata ai progressi che in tale campo vengono realizzati nelle altre Nazioni.

Ad una completa riorganizzazione strutturale e tecnica provvede il disegno di legge in esame che è così articolato:

1. — ORDINAMENTO.

La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ha istituito il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formato dall'insieme dei singoli Corpi provinciali, dotati di personalità giuridica e funzionanti come enti autonomi, con propri organici e distinti Consigli di amministrazione, anche se con la legge del 1951, n. 338, non hanno più entrate proprie.

Tale anormale organizzazione è ormai del tutto superata e fin dal tempo di guerra il Ministero dell'interno considera i singoli Corpi provinciali come un tutto organico e dispone degli uomini e dei mezzi secondo le necessità del servizio.

Il disegno di legge in esame non fa che codificare tale situazione di fatto e sostituire ai Corpi provinciali i Comandi provinciali (ciò anche in relazione allo stato giuridico di dipendenti dello Stato riconosciuto al personale del Corpo), organi periferici dell'Amministrazione dello Stato.

Per una migliore funzionalità del servizio tali Comandi vengono posti alle dirette dipendenze degli Ispettorati di zona i quali hanno il compito di assicurare nella zona stessa la più efficiente funzionalità del servizio.

Pertanto, l'organizzazione del Corpo, che è alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile (nuova denominazione data alla Direzione generale dei Servizi Antincendi) si articola:

a) Le Scuole centrali antincendi;
b) Centro studi ed esperienze;
c) Ispettorato di zona;
d) I Comandi provinciali;
e) I Distaccamenti ed i posti di vigilanza.

Le Scuole centrali antincendi, come è noto, sono una delle migliori realizzazioni, elogiata da tutte le altre Nazioni per la loro attrezzatura tecnica, per la serietà dell'impostazione didattica e per i risultati conseguiti nella preparazione, nell'addestramento e nella specializzazione di tutto il personale.

Il Centro studi ed esperienze ha il compito di provvedere all'esame sperimentale tecnico di materiale da costruzione, dei macchinari, degli apparecchi, dei prodotti infiammabili in genere, sia nei riflessi della prevenzione che a tutela della pubblica incolumità. Il Centro è andato sempre più potenziandosi e sono in funzione sei laboratori scientifici e tecnologici di cui merita particolare menzione quello di recentissima istituzione relativo alla prevenzione atomica,

cosicché può ritenersi che in un prossimo domani potrà essere un proprio e vero Istituto di ricerche scientifiche e tecniche di cui si sente sempre più la necessità.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in atto ha un inquadramento che può definirsi « militarmente organizzato ». Tale organizzazione è necessaria perché i servizi di soccorso debbono avere sempre una struttura tale che le consenta di entrare automaticamente in funzione per fronteggiare i gravi sinistri che, purtroppo, si sono verificati specie in questi ultimi tempi.

L'articolo 2 del disegno di legge, oltre ai compiti in atto affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sancisce che esso provvede alla preparazione delle unità antincendi delle Forze armate, compito già affidato dalla legge del 1950, n. 813, nonché gli affida l'addestramento e la direzione dell'impiego delle unità preposte alla protezione civile.

2. — Personale.

Il disegno di legge in esame distingue il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come è in atto, in personale permanente e personale volontario: il primo dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio ed è in conseguenza dipendente, nel modo più ampio della parola, della pubblica amministrazione, mentre il secondo non è vincolato da rapporto di impiego ed è solo chiamato a prestare servizio in caso di particolare necessità.

Per quanto si attiene al personale permanente, il disegno di legge elimina una abnorme situazione giuridica del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco creato dalla legge istitutiva, che ovviamente risente di una concezione ormai superata. Mentre, infatti, nella legge istitutiva, per gli ufficiali, i coadiutori, l'ispettore sanitario e gli assistenti e cioè, per il personale tecnico direttivo ed esecutivo, vennero creati appositi ruoli organici con inquadramento tra il personale dell'Amministrazione dello Stato, per i sottufficiali e vigili vennero istituiti ruoli provinciali per singoli corpi e, con evidente contraddizione in termine, vennero definiti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 699: « Personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Tale situazione giuridica ha ovviamente creato spiacevoli ripercussioni nella stessa organizzazione dei servizi perché i sottufficiali e vigili sono portati a considerare una posizione privilegiata quella fatta agli ufficiali ed hanno sempre giustamente lamentato di essere stati sistematicamente ignorati in tutti i provvedimenti legislativi perché non si applicano ad essi né i miglioramenti economici concessi al personale statale né quelli concessi al personale degli Enti locali se non con appositi provvedimenti che spesso hanno un *iter* che ritarda il conseguimento di benefici già concessi ad altre categorie di personale.

Si può affermare che tale situazione è unica nel nostro ordinamento giuridico e la sua incongruenza balza più evidente quando si pensa che per essere assunto come vigile permanente occorre superare un apposito concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno, che per l'avanzamento occorre superare dei concorsi indetti dal Ministero dell'interno, ecc.

Il provvedimento in esame elimina l'incomprensibile disparità di trattamento fatto a questa categoria particolarmente benemerita e venendo incontro alle sue aspirazioni, la inquadra come personale civile dell'Amministrazione dello Stato, e conseguentemente si applicano ad essi le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato salvo le particolari disposizioni del presente disegno di legge, prescrizioni dettate dalle peculiarità del servizio.

Il disegno di legge, in caso di mobilitazione generale o parziale, prevede la militarizzazione del personale permanente e di quello volontario chiamato in servizio temporaneo. La norma ha lo scopo di fare usufruire al personale dei benefici combattentistici dai quali finora è stato sempre escluso nonostante il gran numero dei caduti, degli invalidi, dei feriti, degli eroismi e degli atti di valore di cui il personale ha dato innumeri prove durante l'ultimo conflitto.

3. — Organici.

L'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è restato immutato dalla sua costituzione in 3.123 unità, di cui 1.381 vigili 720 vigili scelti, 499 vice brigadieri, 332 brigadieri, 102 marescialli di 3ª, 60 marescialli di 2ª classe e 29 marescialli di 1ª classe.

Appalesatosi tale organico assolutamente insufficiente a fronteggiare i servizi, si sono dapprima considerati come personale permanente i volontari di 1ª classe (945), e, susseguentemente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, il Ministero dell'interno è stato autorizzato a mantenere in servizio dal 1º agosto 1947 complessivamente n. 6.294

unità fra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi. Poiché anche tale organico provvisorio non ha acconsentito di espletare i servizi che sono andati sempre più aumentando in relazione al progresso della tecnica, all'industrializzazione del Paese, all'uso sempre più crescente di sostanze esplosive, infiammabili e pericolose, come carburante, gas liquidi, ecc., con la legge n. 813 del 1950 vennero incorporati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco unità di leva.

La confusa situazione che è venuta a determinarsi nel personale dei vigili del fuoco merita di essere messa in evidenza.

Invero, esso è composto: *a*) personale permanente; *b*) vigili volontari di prima classe; *c*) vigili volontari in servizio continuativo; *d*) vigili volontari in servizio temporaneo; *e*) vigili volontari in servizio discontinuo; *f*) ausiliari di leva.

Soltanto il personale permanente ha lo stato giuridico di cui si è detto innanzi, mentre le altre categorie non ne hanno alcuno, ed anzi al personale in servizio continuativo fin dal tempo dell'ultimo conflitto non è stato concesso il beneficio dei ruoli transitori, di cui hanno usufruito tutti i dipendenti statali, parastatali e degli Enti locali.

Come per il personale permanente, anche i volontari di prima classe, i vigili volontari in servizio continuativo, i vigili volontari in servizio temporaneo, in servizio da almeno due anni, vengono, con concorso interno, per titoli, inquadrati nel nuovo ruolo statale.

Il disegno di legge viene anche incontro alle sentite necessità del servizio e prevede un nuovo organico che può definirsi provvisorio, fino al 30 giugno 1959 in 6.294 unità, cioè quante in atto sono previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, n. 1254, ridistribuendo, peraltro, nei vari gradi il personale stesso, ed un organico definitivo dal 1° luglio 1959 in 8 000 unità, più 2 000 ausiliari di leva.

Se si tien conto che dalle poche migliaia di interventi nel primo periodo dell'istituzione del Corpo a circa un milione di interventi effettuati dal Corpo stesso nel 1957, l'aumento dell'organico è mantenuto in limiti modestissimi e, per fronteggiare tutti i servizi, il personale dovrà continuare a dare prova di sacrificio e di abnegazione.

Il numero dei sottufficiali da 1. 022 unità viene portato a 2. 180 con notevoli miglioramenti nei singoli gradi e precisamente con un aumento: di 31 unità per i marescialli di 1ª classe; di 60 unità per i marescialli di 2ª classe; di 98 unità per i marescialli di 3ª classe; di 418 unità per i brigadieri; di 551 unità per i vice-brigadieri.

Tale aumento consentirà la nomina a permanente degli attuali sottufficiali volontari in servizio continuativo, nonché, per le norme transitorie, consentirà la promozione a sottufficiale della quasi totalità dei vigili che hanno conseguito la idoneità per partecipare al concorso per il grado di vice brigadiere.

L'organico di vigili scelti viene portato da 720 a 1.360 con un aumento di 640 unità.

4. — Personale volontario.

Nessuna modifica è stata apportata all'organico del personale volontario a servizio discontinuo che viene confermato, compresi i primi ufficiali e secondi ufficiali, in 18.418 unità.

5. — Reclutamento.

Il reclutamento continua ad essere fatto mediante pubblici concorsi e per specialità di mestiere. Unica modifica alle norme attuali è che il limite di età per l'ammissione al concorso viene abbassato a 18 anni in conformità delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 6 prevede che il vigile del fuoco che abbia prestato nel Corpo nazionale servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi può essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla-osta.

Tale norma si appalesa evidente se si tiene conto che il Corpo nazionale è stato autorizzato a reclutare annualmente giovani tenuti alla chiamata alle armi per obbligo di leva, i quali adempiono agli obblighi militari in servizio nel Corpo e che, istruiti nell'interesse del Ministero della difesa, andranno a costituire le unità antincendi delle Forze armate.

6. — Avanzamento.

Le norme sull'avanzamento del personale permanente dei vigili del fuoco sono state perfezionate particolarmente per quanto concerne la promozione al grado iniziale di sottufficiale.

La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per anzianità, nei limiti dei posti disponibili tra i vigili che

abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado, abbiano riportato per tale periodo una qualifica non inferiore a distinto, e, dopo l'ultima qualifica, non abbiano subito punizioni di stato.

In atto l'avanzamento dei vari gradi dei sottufficiali è così disciplinato:

vice-brigadiere: concorso per titoli riservato ai vigili scelti e vigili che hanno superato un apposito corso di addestramento per la qualifica di sottufficiale;

brigadiere e marescialli dei tre gradi: concorso per esami e per titoli.

Le nuove norme prescrivono un concorso per esame per l'ammissione al corso allievo sottufficiale (vice-brigadiere). Per un quarto dei posti disponibili in tale grado, sono ammessi a concorrere anche i civili che siano muniti del titolo di studio minimo di istruzione secondaria di 1° grado e comprovino di essere maestri d'arte, capotecnici ed operai specializzati.

Per tre quarti dei posti disponibili sono ammessi a concorrere i vigili scelti ed i vigili con almeno cinque anni di effettivo servizio.

I vincitori del concorso provenienti dai civili conseguiranno la nomina a vice brigadiere permanente dopo di:

a) aver frequentato, per un periodo di sei mesi, il primo corso alle Scuole centrali antincendi e superato gli esami per il passaggio al secondo corso;

b) avere, poi, frequentato il secondo corso e sostenuto l'esperimento pratico della durata di tre mesi presso i Comandi provinciali.

I vincitori del concorso, già appartenenti al Corpo, frequenteranno un corso presso le Scuole centrali antincendi, della durata di sei mesi, dopo di che, se supereranno gli esami finali, saranno nominati vice-brigadieri permanenti.

Il concorso per un quarto dei posti disponibili nel grado di vice-brigadiere è stato determinato dalla necessità di immettere nel servizio personale che abbia un titolo di studio superiore (istruzione secondaria di primo grado) e che siano capi tecnici, maestri d'arte o quanto meno operai specializzati. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è formato esclusivamente da personale che viene assunto per singole specialità di mestiere ed ovviamente i sottufficiali debbono possedere una più alta specializzazione tecnica ed una maggiore cultura anche in considerazione che normalmente gli stessi comandano importanti distaccamenti.

Nessun danno può venire da tale norma al personale in servizio perché l'organico dei sottufficiali è più che raddoppiato, e consente, in conseguenza, l'inquadramento di tutti i permanenti nonché di tutti i volontari, mentre consentirà certamente un reclutamento di elementi qualificati che non potranno non essere di giovamento alla struttura del Corpo ed alla funzionalità dei servizi.

La promozione a brigadiere, anziché per concorso, si consegue per scrutinio di anzianità congiunta al merito anche perché trattasi di funzioni quasi del tutto uguali.

La promozione a maresciallo di 3ª classe si consegue attraverso apposito concorso per esame, così come è in atto, trattandosi di nuove funzioni, mentre la promozione a maresciallo di 2ª classe, anziché per esame, si consegue per anzianità congiunta al merito.

La promozione a maresciallo di 1ª classe si consegue per metà per anzianità congiunta al merito e per l'altra metà per esame onde dar modo ai sottufficiali più valorosi e che abbiano una idonea preparazione di raggiungere il vertice della carriera.

7 — Trattamento economico.

Il trattamento economico del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinato nella stessa misura di quello dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia per quanto riguarda gli stipendi e le paghe, sia l'indennità di servizio speciale e l'indennità di alloggio.

L'indennità di servizio antincendi corrisponde al complesso delle indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza, della indennità giornaliera di pubblica sicurezza e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico.

Mensa gratuita. — Al personale dei vigili del fuoco è concessa la mensa gratuita nei turni di servizio di 24 ore, concessione di cui essi usufruiscono fin dal 1950.

8. — Cessazione dal servizio.

Le norme previste nel disegno di legge in esame per la cessazione dal servizio del personale permanente riproducono quelle ora vigenti, fatta eccezione: per i diversi limiti di età per il collocamento a riposo di ufficio, per il collocamento a riposo per riforma dopo 15 anni di servizio, per la decadenza e la dispensa dal servizio.

Sono stati aumentati di 2 anni gli attuali limiti di età per il collocamento a riposo di

ufficio: vigili scelti e vigili, da 50 a 52, vice brigadieri da 52 a 54 mantenendo ad anni 54 e 56 il collocamento a riposo dei brigadieri e marescialli.

Il collocamento a riposo per riforma dopo 15 anni di servizio, già previsto per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, consente di poter eliminare personale scarsamente utilizzabile per infermità accertata, senza far perdere all'interessato un idoneo trattamento di quiescenza, pur senza aver raggiunto il limite minimo di danni di servizio necessari per la liquidazione della pensione.

In conformità delle disposizioni dettate per gli impiegati civili dello Stato e contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono stati previsti per la cessazione dal servizio gli istituti della decadenza e della dispensa dal servizio, mentre per il licenziamento e l'espulsione si sono richiamate le norme contenute nel regolamento di disciplina.

9. — Trattamento di quiescenza.

L'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, prescrive che il trattamento di quiescenza del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, è costituito dalla pensione che viene liquidata dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali cui detto personale è iscritto. Nel caso che la pensione liquidata risulti inferiore a quella spettante ad un pari grado con eguale anzianità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la Cassa sovvenzioni antincendi corrisponde la differenza fra i due trattamenti, a titolo d'integrazione.

Il trattamento di quiescenza, invece, pel personale volontario in servizio continuativo è costituito dalla pensione liquidata dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali, senza diritto ad integrazione da parte della Cassa sovvenzioni antincendi.

Col disegno di legge in esame, il trattamento di quiescenza normale e privilegiato del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è regolato dalle stesse disposizioni contemplate per i militari dal testo unico della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70. Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734.

Poiché il personale volontario attualmente in servizio continuativo e temporaneo conseguirà nella quasi totalità la nomina a permanente, tutti verranno a liquidare la pensione in misura molto più vantaggiosa.

Al personale che non chiederà l'inquadramento nel nuovo ruolo o che comunque non sia inquadrato, è concesso un aumento di cinque anni utili ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza (articolo 103).

10. — Ruolo d'onore.

Così come disposto con la legge 31 luglio 1954, n. 599, « sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », il disegno di legge in esame prevede l'istituzione, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di uno speciale ruolo d'onore, nel quale vengono iscritti di ufficio, previo collocamento a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non più idonei all'incondizionato servizio per mutilazione o inabilità riportate in servizio e per causa diretta e immediata dello stesso.

Esigenze morali ed umanitarie stanno alla base della disposizione la quale mira a costituire un giusto premio, per chi è rimasto infortunato nell'esplicazione del proprio dovere.

Al riguardo, può affermarsi con serena certezza che i vigili del fuoco, nella loro attività di servizio, si sono conquistate benemerenze e certamente meritato un riconoscimento morale del tutto simile a quello che il legislatore ha già concesso ai militari delle Forze armate.

È stato, altresì, previsto che il personale iscritto nel ruolo d'onore, possa essere richiamato in servizio col proprio consenso, soltanto in casi particolari per incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.

* * *

Insieme con il disegno di legge governativo, la Commissione parlamentare ha preso anche in esame la proposta di legge d'iniziativa parlamentare (onorevole Santi) concernente « Norme relative alle qualifiche e gradi e al trattamento economico e di quiescenza del personale non statale dei vigili del fuoco ».

Questa proposta di legge ha portata più limitata del disegno di legge governativo, perché non affronta né il problema dello stato giuridico né quello dell'aumento dell'organico, risolti invece con il disegno di legge governativo.

La proposta di legge dell'onorevole Santi differisce in modo sostanziale dal disegno di legge governativo per quanto attiene alle denominazioni delle qualifiche e dei gradi, al trattamento economico e al trattamento di quiescenza.

Sul primo punto la maggioranza della Commissione ritiene che non sia opportuno togliere al Corpo la sua caratteristica di Corpo militarmente organizzato, perché i compiti che devono essere affrontati richiedono risolutezza e tempestività nell'azione di comando, prontezza nell'esecuzione, impiego collettivo di reparti accasermati.

Per quanto si riferisce al trattamento economico e al trattamento di quiescenza giova ricordare che la Commissione finanze e tesoro ha, nella sua seduta del 1° agosto 1957, espresso parere contrario alla proposta Santi ritenendo che manchi la copertura dell'onere finanziario.

D'altra parte la maggioranza della Commissione non ritiene vi siano valide ragioni per equiparare il personale dei vigili del fuoco al personale delle ferrovie dello Stato, abbandonando la tradizionale equiparazione con le forze di polizia.

* * *

Onorevoli Colleghi ! Per le considerazioni su esposte il vostro relatore, a nome della maggioranza della Commissione, non ritiene, anche in relazione al parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro, che possa essere approvata la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Santi, mentre vi invita ad esprimere voto favorevole al disegno di legge governativo, che risponde alle fondamentali esigenze di una benemerita categoria e risolve in modo organico il problema della organizzazione di un Corpo, la cui opera è indispensabile per la tutela della incolumità dei cittadini.

RUSSO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

N. 3432

TITOLO I.
ORDINAMENTO

ART. 1.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile.

Agli effetti dell'inquadramento ed impiego è considerato Corpo militarmente organizzato.

ART. 2.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco tutela la incolumità delle persone e la salvezza dei beni nelle pubbliche e private calamità mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici nei sinistri.

Il Corpo, inoltre, contribuisce alla preparazione delle unità antincendi per le Forze armate.

Con i suoi organi centrali e periferici, provvede e sovraintende all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile sia in caso di pubbliche calamità che in tempo di guerra.

ART. 3.

Fanno parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) le Scuole centrali.
b) il Centro studi ed esperienze;
c) gli Ispettorati di zona;
d) i Comandi provinciali;
e) i distaccamenti ed i posti di vigilanza.

Il numero, la sede, la circoscrizione territoriale e le attribuzioni degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello del tesoro.

Il Comando provinciale ha sede nel capoluogo di provincia e comprende i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.

Il numero, le sedi e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti e dei posti di vigi-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

N. 3432

TITOLO I.
ORDINAMENTO

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

lanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

Le Scuole centrali, il Centro studi ed esperienze, gli Ispettorati di zona sono alle dirette dipendenze della Direzione generale per la protezione civile.

I Comandi provinciali sono alle dirette dipendenze degli Ispettorati di zona e della Direzione generale della protezione civile.

TITOLO II.

PERSONALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno ed è soggetto agli obblighi previsti nella presente legge.

Il personale, sia permanente che volontario, non potrà appartenere a partiti politici.

ART. 5.

L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è stabilito in 2.000 unità.

ART. 6.

Il personale volontario è iscritto in appositi quadri determinati per ciascun Comando provinciale con decreto del Ministro per l'interno entro i limiti numerici massimi di cui alla tabella *B*, annessa alla presente legge.

ART. 7.

Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è agente di pubblica sicurezza e gode, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli

TITOLO II.

PERSONALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Il personale direttivo ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai prefetti, ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili al personale volontario quando è chiamato ad esplicare servizio di istituto.

ART. 8.

Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esente dal richiamo per servizi militari per istruzione e mobilitazione. Il personale volontario, se appartiene al Corpo nazionale da oltre sei mesi, è esente dal richiamo alle armi per istruzione ed è esonerato dal richiamo, in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.

ART. 9.

In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso è militarizzato.

ART. 10.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

Ad esso si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

CAPO II.

PERSONALE PERMANENTE

Stato giuridico – Reclutamento.

ART. 11.

L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle Scuole centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esami.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

CAPO II.

PERSONALE PERMANENTE

Stato giuridico – reclutamento.

ART. 11.

Identico.

Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'interno; nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo.

ART. 12.

Per partecipare al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana;

2°) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età;

3°) buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione. Qualora il candidato sia coniugato, i requisiti della buona condotta e della buona reputazione sono richiesti anche per la moglie e per la di lei famiglia;

4°) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;

5°) incondizionata idoneità fisica e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali. Può essere di ostacolo all'ammissione al concorso anche aver l'aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle predette malattie.

La idoneità fisica sarà accertata, prima della prova scritta, da apposita Commissione medica presieduta dall'ispettore sanitario dei Servizi antincendi e formata da due medici da nominarsi dal Ministro dell'interno. I candidati saranno, inoltre, sottoposti ad esame psicotecnico onde accertare la idoneità alle particolari esigenze dei Servizi antincendi.

I giudizi della Commissione medica e psicotecnica sono definitivi;

6°) licenza elementare;

7°) esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso da comprovarsi con appositi certificati.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i condannati per delitti dolosi.

ART. 12.

Identico.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta dal Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto.

ART. 13.

Il giudizio sugli esami di concorso per allievi vigili permanenti è devoluto ad una apposita Commissione nominata dal Ministro degli interni e composta:

1°) dal comandante delle Scuole centrali antincendi, presidente;

2°) da un funzionario della carriera amministrativa con qualifica di direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale per la protezione civile;

3°) da un ispettore capo o ispettore superiore del Servizio antincendi;

4°) dal direttore dei corsi allievi vigili permanenti;

5°) dall'insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Un funzionario amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale per la protezione civile, esercita le funzioni di segretario.

ART. 14.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1° *aritmetica e geometria*. Le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2° *tecnologia*. Nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario della carriera amministrativa o di quella direttiva dei Servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di 1ª classe o primo ispettore, presiede la Commissione di vigilanza, i cui

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

membri sono designati dal prefetto della provincia in cui si svolge la prova.

Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le Scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

ART. 15.

Con decreto del Ministro per l'interno è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso.

ART. 16.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per l'interno allievi vigili permanenti e comandati a frequentare un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi presso le Scuole centrali antincendi.

L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, può essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla osta.

ART. 17.

Il corso per allievi vigili permanenti presso le Scuole centrali antincendi è svolto secondo

ART. 16.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

il programma di insegnamento determinato dal regolamento delle Scuole.

Gli esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie fissate in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a Commissioni nominate dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse è composta di tre membri.

Ogni Commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegna una votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti.

L'allievo è dichiarato idoneo se in ciascuna materia avrà riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Ad esami ultimati, i presidenti delle Commissioni si riuniscono in seduta plenaria, presieduta dal comandante delle Scuole, per stabilire la media complessiva per ciascuno allievo e formare la graduatoria degli idonei.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro per l'interno può disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

ART. 18.

Il comandante delle Scuole centrali antincendi trasmette la graduatoria degli allievi vigili permanenti risultati idonei negli esami finali al Ministro dell'interno che con proprio decreto provvede – secondo l'ordine della graduatoria – alla nomina a vigile permanente.

Avanzamento.

ART. 19.

La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per anzianità nei limiti dei posti disponibili tra i vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, abbiano riportato per tale periodo una qualifica non inferiore a distinto, e dopo l'ultima qualifica non abbiano subito punizioni di stato.

ART. 20.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali permanenti viene effettuata:

a) nella misura di un quarto dei posti disponibili mediante concorso per esami bandito con decreto del Ministro dell'interno, tra i cittadini italiani. Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo;

ART. 18.

Identico

Avanzamento.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

b) nella misura di tre quarti dei posti disponibili mediante concorso per esami fra i vigili scelti ed i vigili. Tale aliquota potrà essere anche aumentata fino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili qualora il concorso di cui alla lettera *a*) non abbia dato il gettito stabilito.

Ai partecipanti al concorso di cui alla lettera *a*) si applicano tutte le norme di cui al precedente articolo 12. Essi dovranno inoltre:

aver compiuto all'atto del bando di concorso il 18° e non superato il 28° anno di età;

possedere il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

comprovare di essere maestri d'arte, capotecnici o operai specializzati.

I vigili scelti ed i vigili in servizio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per partecipare al concorso per allievi sottufficiali permanenti dovranno, alla data del bando di concorso, aver prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile; abbiano dato prova di spiccate capacità, diligenza e buona condotta; non abbiano riportato negli ultimi tre anni punizioni di stato ed abbiano ottenuto per lo stesso periodo qualifiche non inferiori a « distinto ».

L'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso di cui alla lettera *b*) è ridotta:

a quattro anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata da un Istituto professionale industriale e artigianato;

a tre anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata dall'Istituto professionale industriale e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco.

Sono esclusi dal concorso:

coloro i quali per due volte nei precedenti concorsi di ammissione o negli esami finali del corso non abbiano conseguita l'idoneità;

coloro i quali successivamente alla data del bando di concorso abbiano riportato punizioni di stato.

ART. 21.

I partecipanti al concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura gene-

ART. 21.

Identico.

rale chi dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice, chiara, corretta;

b) prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari; sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;

c) prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

d) prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica nonché su nozioni elementari di fisica e di chimica;

e) prova ginnico-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Le prove di concorso avranno luogo presso le Scuole centrali antincendi.

ART. 22.

I partecipanti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 20 saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta relativa alla redazione di un rapporto di servizio, nel quale i concorrenti debbono dare prova di sapere esprimere le loro idee in forma semplice, chiara e corretta;

b) prova orale sulle seguenti materie:

aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e frazionari;

geometria: definizione delle figure piane e dei solidi. Misura della superficie e dei volumi;

nozioni elementari di fisica: forze, lavoro, potenza, energia, calore, temperatura, combustione, pressione idrostatica, perdita di carico, relazione tra volume, pressione e temperatura dei gas, potenziale elettrico, corrente, tipi di corrente macchine elettriche, condensatori;

nozioni elementari di chimica: elementi sulla composizione della materia, reazioni chimiche, conoscenza delle sostanze pericolose, esplosivi, aggressivi;

tecnologia antincendi: attrezzi e macchine in dotazione ai vigili del fuoco, o menclatura ed istruzione sulle funzioni di ogni congegno, reti di distribuzione idrica, idranti, risorse idriche, reti elettriche, fogne, sistemi di spegnimento degli incendi, crolli, alluvioni, frane, puntellamenti, operazioni di salvataggio.

È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più

ART. 22.

Identico.

sedi che saranno di volta in volta determinate. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2° del precedente articolo 14.

Le prove orali si effettuano presso le Scuole centrali antincendi.

ART. 23.

La Commissione giudicatrice del concorso ad allievi sottufficiali permanenti è nominata con decreto del Ministero dell'interno ed è composta:

1°) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale della protezione civile, presidente;

2°) dal comandante delle Scuole centrali antincendi;

3°) dal direttore dei corsi allievi sottufficiali permanenti.

Alla Commissione per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 sarà aggregato l'insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Un funzionario amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale della protezione civile, esercita le funzioni di segretario.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 20 per essere ammessi alle prove orali e ginnico devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno sei decimi; per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco; coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I concorrenti al concorso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 20 per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati nelle due prove di esame.

La graduatoria è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti

ART. 23.

Identico.

della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di vigile scelto, a parità di voto e di grado il concorrente decorato con medaglia al valor militare, con medaglia al valor civile ed il più anziano di ruolo.

ART. 24.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 sono ammessi a frequentare i corsi per allievi sottufficiali permanenti presso le Scuole centrali antincendi della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al termine dei primi sei mesi gli allievi sottufficiali saranno sottoposti ad esami presso le Scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.

Gli allievi che avranno superato gli esami per la promozione al secondo corso d'istruzione verranno avviati ai Comandi provinciali per un periodo di giorni 90 e assolveranno funzioni di vice brigadiere.

L'ispettore comandante provinciale al termine dei tre mesi di permanenza esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo.

Terminato l'esperimento gli allievi rientreranno alle Scuole per il completamento del corso.

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami finali da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 23.

Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle Scuole.

Lo svolgimento di dette prove avviene con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 17.

La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultati idonei negli esami finali, è comunicata al Ministro che provvede alla loro nomina a vice brigadiere permanente del predetto Corpo secondo l'ordine di graduatoria.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di nomina, l'anzianità relativa dal posto riportato nella graduatoria.

Ai vice brigadieri permanenti, nominati ai sensi del presente articolo, è applicabile la disposizione di cui al 2° comma dell'articolo 16 purché abbiano prestato servizio per la durata complessiva di 18 mesi, compreso il periodo di allievo sottufficiale.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo corso d'istruzione potranno essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.

Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile saranno dimessi, mentre gli altri, a domanda, potranno conseguire la nomina a vigile permanente.

Gli allievi che al termine del secondo corso non saranno giudicati idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta, e qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, potranno, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20 sono ammessi a frequentare un corso per allievo sottufficiale permanente presso le Scuole centrali antincendi della durata di sei mesi sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami finali secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 17.

Gli allievi che non avranno superato gli esami finali possono essere ammessi a ripetere il corso, e qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei saranno rimandati ai Comandi provinciali di provenienza.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

La promozione al grado di brigadiere è conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo biennio abiano riportato giudizi non inferiori a distinto e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

La promozione al grado di maresciallo permanente di 3ª classe è conferita, nei limiti dei posti disponibili, per esame di concorso.

ART. 28.

Identico.

Possono partecipare al concorso per esame i brigadieri, con almeno tre anni di anzianità di grado, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » e non abbiano subito nei tre anni precedenti alla data del bando di concorso punizioni di stato.

L'esito delle domande di ammissione agli esami e delle relative prove, è demandato ad una apposita Commissione composta come previsto nel successivo articolo 35.

Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i brigadieri che, successivamente alla data nella quale gli esami sono stati indetti, subiscano punizioni di stato.

ART. 29.

Gli esami per la promozione a maresciallo di 3ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo ad intervento in sinistri di particolare importanza.

La prova orale verte sulle materie indicate all'articolo 22 oltre che sui seguenti argomenti:

aritmetica: proporzioni, potenze e radici;

geometria: divisione del cerchio e misura degli angoli. Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geometria piana;

fisica e chimica: è richiesta una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici, con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi. Sono richieste le formule elementari di fisica e chimica.

La prova pratica consisterà nel preparare e fare eseguire una manovra di insieme su tema generico che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Le prove di esame hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi.

Ciascun componente della Commissione dispone per ogni prova di dieci punti. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per esame ammessi alla prova orale e pratica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi e per essere inclusi nella relativa graduatoria devono aver riportato in ciascuna prova di esame almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria è compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

ART. 29.

Identico.

A parità di voti ha la precedenza il candidato decorato al valor militare, quello decorato al valor civile ed infine il più anziano n ruolo.

ART. 30.

Le promozioni al grado di maresciallo di 2ª classe vengono conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3ª classe, con almeno tre anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a « distinto » e che, alla data dello scrutinio, non abbiano subito punizioni di stato.

ART. 31.

La promozione a maresciallo di 1ª classe ha luogo per metà dei posti disponibili mediante concorso per esame e per metà per anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2ª classe con almeno due anni di anzianità nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad « ottimo » e che non abbiano subito nei due anni precedenti alla data del bando che indice gli esami, punizioni di stato.

Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative prove è demandato ad una apposita Commissione composta come previsto nel successivo articolo 35.

Possono essere promossi per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe, con almeno quattro anni di anzianità di grado, che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato classifica non inferiore a «ottimo» e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado superiore.

Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianità congiunta al merito.

I marescialli di 2ª classe che superino l'esame di concorso sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.

ART. 32.

Gli esami per la promozione al grado di maresciallo di 1ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

La prova scritta ha come oggetto la redazione di un rapporto dettagliato di servizio di particolare importanza.

Nella prova orale il candidato dovrà dimostrare una conoscenza completa di tutta l'attrezzatura dei vigili del fuoco; del personale; di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina e di magazzino, dei regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti di polizia e di prevenzione incendi.

La prova pratica consiste nel comando di una manovra di insieme.

Le prove di esame hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi. Per lo svolgimento degli esami, l'ammissione alla prova orale e pratica e la compilazione della graduatoria e le modalità della promozione si osservano le norme contenute nel precedente articolo 29.

ART. 33.

Le promozioni a vigile scelto ed ai vari gradi di sottufficiale permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di promozione; l'anzianità relativa è determinata secondo l'ordine della rispettiva graduatoria formata al termine dei corsi o degli esami salvo i casi di promozione per anzianità o per anzianità congiunta al merito nei quali l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.

ART. 34.

Le Commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi di maresciallo di 3ª classe ed a maresciallo di 1ª classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e composte come segue:

1°) da un viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile – presidente;

2°) da due funzionari del Servizio antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore – membri;

3°) da due funzionari della carriera amministrativa, con qualifica non inferiore a direttore di sezione presso la Direzione generale della protezione civile – membri;

4°) da un funzionario amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o ispettore dei Servizi antincendi, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile – segretario.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

La Commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianità congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere, a maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe, è nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno e composta:

1°) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile – presidente;

2°) da due funzionari dei Servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore – membri;

3°) da due funzionari della carriera amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di Sezione in servizio presso la Direzione generale della protezione civile – membri;

4°) da un funzionario amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale della protezione civile – segretario.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento del Ministro, sentita la Commissione di avanzamento, dagli esami o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti esami o scritinio abbiano luogo durante il procedimento.

Se non sia stata decretata la esclusione, gli interessati sono ammessi allo scrutinio o agli esami ma la promozione è sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi.

Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini di cui sopra ma prima che la promozione sia conferita questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

La esclusione della promozione ha luogo quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione dello stipendio.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo procedimento penale o disciplinare, il dipendente è sotto-

ART. 36.

Identico.

posto nuovamente a giudizio della Commissione di avanzamento e se dichiarato idoneo è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Licenze – Malattie – Cessazione dal servizio per inabilità fisica.

ART. 37.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze: ordinarie, brevi e straordinarie.

La licenza ordinaria ha la durata di trenta giorni da godersi entro l'anno in una sola volta o in più periodi.

La licenza breve ha la durata massima di cinque giorni in ciascun anno e può essere concessa per premio.

La licenza straordinaria può essere concessa:

a) per la morte di uno dei genitori, della moglie o dei figli;

b) per gravi motivi personali o di famiglia:

c) per malattia.

Le licenze per i motivi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno ciascuna la durata massima di trenta giorni nell'ano.

La licenza per malattia sarà concessa su proposta del sanitario del Comando provinciale fino a mesi tre, e, per durata maggiore su proposta della competente Commissione medica ospedaliera ai sensi del successivo articolo 41.

La durata massima complessiva della licenza straordinaria non può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata non potrà superare i due anni.

ART. 38.

Le assenze dal servizio per comprovata malattia dipendente o meno da causa di servizio verranno considerate a partire da un massimo di 10 giorni, anche non consecutivi, come licenza ordinaria se il personale non ha ancora usufruito di detta licenza, e, ove questa sia stata già goduta, come licenza straordinaria per malattia.

Il personale in licenza straordinaria per malattia può ottenere dal Comando provinciale che tale licenza, fino alla concorrenza di giorni 60, sia considerata come ordinaria, computandosi nei sessanta giorni quelli di

Licenze – Malattie – Cessazione dal servizio per inabilità fisica.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

licenza ordinaria eventualmente già goduti nell'anno in corso. In tale caso il dipendente la cui malattia non consegua da causa di servizio non ha diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

ART. 39.

Nei casi di ferite, lesioni, infermità contratta per causa diretta o immediata di servizio da accertarsi debitamente ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo articolo 40 le spese di trasporto, di cura e degenze, sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, lesioni o infermità riportate in servizio o della inabilità a proseguire nel servizio, nonché le visite di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in conformità delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con decreto ministeriale 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.

Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono a carico degli stessi.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente Commissione medico-ospedaliera è collocato a riposo di ufficio.

È altresì collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermità dipendenti da causa di servizio.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Due o più periodi di licenza straordinaria per malattia interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per malattia anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiore a sei mesi, non può superare in un quin-

ART. 42.

Identico.

quennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se ritenuto dalla competente commissione medico-ospedaliera temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è collocato a riposo di ufficio.

ART. 43.

Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti articoli 41 e 42 è fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

ART. 44.

Il personale che ha cessato dal servizio ai sensi degli articoli precedenti può ottenere in seguito la riammissione qualora dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, ad eccezione di quello dell'età che comunque non potrà essere superiore agli anni 45.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto.

Il personale riammesso a norma del precedente comma, riacquisterà il grado già rivestito e sarà iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.

ART. 45.

Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria per i motivi di cui al comma 4°, lettere *a*) e *b*), del precedente articolo 37 e per malattia non dipendente da causa di servizio, spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o paga nonché del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 46.

Al personale in licenza per malattia, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, spettano tutte le compepetenze a carattere fisso e continuativo.

Il tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di cui al comma precedente è computato interamente agli effetti dell'anzianità per la progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga nonché del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

ART. 45.

Identico.

ART. 46.

Identico.

ART. 47.

Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili sia per esigenze di servizio che per motivi disciplinari.

Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Comando provinciale degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza.

ART. 47.

Identico.

Matrimonio.

Matrimonio.

ART. 48.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, da rilasciarsi in carta bollata a spese dell'interessato.

Tale autorizzazione, che è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei, sarà rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi.

Il sottufficiale, vigile scelto e vigile, appena celebrato il matrimonio, dovrà informare il Comando da cui dipende, presentando poi due estratti conformi del relativo atto, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero.

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggano matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, sono licenziati dal Corpo, senza l'intervento della Commissione di disciplina.

ART. 50.

Identico.

Cessazione dal servizio.

Cessazione dal servizio.

ART. 51.

Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio per:

1°) raggiungimento dei limiti di età;
2°) inidoneità fisica;
3°) riforma;
4°) volontarie dimissioni;
5°) decadenza dall'impiego;
6°) dispensa dal servizio;
7°) licenziamento;
8°) espulsione.

ART. 51.

Identico.

ART. 52.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati a riposo di ufficio:

a) quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	anni 56
Brigadieri Vice brigadieri	» 54
Vigili scelti Vigili	» 52

b) per inidoneità fisica debitamente accertata in qualunque tempo o alla scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio per malattia, ai sensi dei precedenti articoli 41 e 42.

ART. 52.

Identico.

ART. 53.

Il collocamento a riposo per riforma, col relativo assegno di pensione, può essere disposto nel caso che il personale, dopo 15 anni di servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente al servizio stesso per infermità accertata a seguito di apposita visita collegiale eseguita ai sensi del precedente articolo 40.

ART. 53.

Identico.

ART. 54.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere le dimissioni dal servizio.

Il personale ha obbligo di continuare a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata soltanto per gravi motivi di servizio, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato.

ART. 54.

Identico.

ART. 55.

Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco incorre nella decadenza:

a) quando perde la cittadinanza o accetti una missione o altro incarico di una autorità straniera senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno.

b) quando senza giustificato motivo non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;

ART. 55.

Identico.

c) quando risulti che sia stato reclutato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante secondo le norme vigenti, qualora non dipenda dalla perdita della cittadinanza o dal caso previsto dalla lettera *c*).

ART. 56.

Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina.

Si farà luogo al licenziamento, senza l'intervento della Commissione di disciplina, oltre che per il caso previsto dal precedente articolo 50, anche per i trasgressori al divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

L'espulsione ai fini dell'eventuale perdita o riacquisto del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza è assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

Può essere dispensato dal servizio il sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

È considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a buono.

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di cui al comma seguente.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto ministeriale, sentita la Commissione di avanzamento di cui al precedente articolo 35.

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio, spettano le indennità ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.

ART. 58.

Identico.

CAPO III.	CAPO III.
PERSONALE VOLONTARIO	PERSONALE VOLONTARIO
Stato giuridico.	*Stato giuridico.*
ART. 59.	ART. 59.
Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	*Identico.*
ART. 60.	ART. 60.
Il Ministro per l'interno in occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità può chiamare in servizio temporaneo il personale volontario, destinandolo in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.	*Identico.*
ART. 61.	ART. 61.
Al reclutamento del personale volontario si provvede: *a*) mediante iscrizione nei quadri di ciascun Comando provinciale del personale che abbia prestato servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, residente nel capoluogo o in località sede di distaccamento, che ne faccia istanza e conservi i requisiti prescritti; *b*) mediante chiamata diretta fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e risultino in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli 62 e 64.	*Identico.*
ART. 62.	ART. 62.
Gli ufficiali volontari sono nominati tra i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti: laurea in ingegneria o diploma di geometra o di perito industriale; qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato; è in facoltà del Ministero dell'interno di provvedere alla nomina ad ufficiale volontario dei laureati in ingegneria anche se non in possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, sempreché abbiano adempiuto agli obblighi di leva e non	*Identico.*

siano stati riformati o comunque dichiarati inidonei al servizio militare;

patente di abilitazione a condurre autoveicoli;

idoneità fisica (altezza minima metri 1,65 e massima metri 1,80) da accertarsi a mezzo di apposita visita del sanitario del Comando provinciale;

età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

stabile residenza nel comune sede di Comando provinciale o di distaccamento;

non aver subìto condanne penali per delitti dolosi;

buona condotta.

ART. 63.

Gli ufficiali volontari sono nominati col grado di secondi ufficiali. Essi hanno l'obbligo di:

1°) compiere un mese di servizio d'istruzione presso il Comando provinciale di residenza.

Gli ingegneri che non siano in possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate per ottenere la nomina debbono frequentare con esito favorevole un corso della durata massima di mesi tre presso le Scuole centrali antincendi.

Il corso e l'esame finale avranno luogo con le modalità determinate dal regolamento delle Scuole;

2°) presenziare e presiedere alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina, che non dovranno essere di durata inferiore a due ore e mezza;

3°) esercitare le funzioni tecniche ed amministrative inerenti al Comando di un distaccamento quando di tale Comando siano investiti;

4°) presentarsi, se in servizio presso il capoluogo di provincia. in un giorno della settimana che sarà precisato dal comandante provinciale, per ricevere disposizioni sullo svolgimento delle esercitazioni o su altre esigenze di servizio.

Agli ufficiali volontari può essere affidato, in caso di assenza di ufficiali permanenti, il Comando provinciale.

Nel caso suddetto le funzioni di comandante provinciale debbono essere affidate all'ufficiale volontario più elevato in grado, a parità di grado al più anziano, a parità di anzianità al maggiore di età.

ART. 63.

Identico.

ART. 64.	ART. 64.
I vigili volontari sono reclutati tra i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti: proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare (5ª elementare); esercizio di uno dei mestieri richiesti per la ammissione ai corsi per allievi vigili permanenti; idoneità fisica (altezza minima metri 1,65 e massima di metri 1,80) da accertarsi a mezzo di apposita visita del sanitario del Comando provinciale; età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40; adempimento degli obblighi di leva; stabile residenza nel comune sede di Comando provinciale o di distaccamento; non aver subìto condanne penali per delitti dolosi; buona condotta. Non possono essere reclutati fra il personale volontario coloro che sono addetti a stabilimenti ausiliari o fanno parte delle squadre antincendi delle industrie, stabilimenti o depositi di cui all'articolo 28, comma *d*), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché gli agenti dei comuni, delle provincie e delle regioni.	*Identico.*
ART. 65.	ART. 65.
I vigili volontari hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta ogni quindici giorni e di partecipare due volte al mese alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina. Tali esercitazioni non dovranno essere di durata inferiore a due ore e mezza.	*Identico.*
ART. 66.	ART. 66.
Gli ufficiali volontari conseguono la promozione a primi ufficiali per anzianità, sempreché rivestano il grado di secondi ufficiali da almeno cinque anni, ed abbiano frequentato un corso presso le Scuole centrali antincendi della durata minima di un mese, ottenendo l'idoneità. Il corso e l'esame finale avranno luogo con le modalità determinate nel regolamento delle Scuole.	*Identico.*
ART. 67.	ART. 67.
La promozione a vigile scelto volontario è conferita per anzianità ai vigili che abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado, che	*Identico.*

abbiano riportato giudizi non inferiori a « distinto » e siano ritenuti idonei dal Comando provinciale.

ART. 68.

Alla promozione a vice brigadiere volontario si provvede mediante concorso per titoli fra i vigili scelti e vigili volontari che abbiano almeno otto anni di anzianità anche cumulativa nei due gradi, e che abbiano frequentato un corso presso le Scuole centrali antincendi della durata minima di un mese ottenendo l'idoneità all'avanzamento.

Il corso e l'esame finale avranno luogo con le modalità determinate nel regolamento delle Scuole.

Il periodo di servizio di cui al comma precedente è ridotto rispettivamente di due anni ed un anno per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 20.

Nel decreto ministeriale che indice il concorso è indicato il numero complessivo dei posti e la ripartizione fra i singoli Comandi provinciali, entro i limiti di cui all'articolo 6.

L'esame e la valutazione dei titoli è deferita ad una Commissione composta ai sensi del precedente articolo 23, comma 1°.

ART. 68.

Identico.

ART. 69.

La promozione a brigadiere volontario è conferita per anzianità congiunta al merito ai vice brigadieri ritenuti idonei dal Comando provinciale con almeno due anni di grado, sempreché abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » nell'ultimo biennio.

ART. 69.

Identico.

ART. 70.

La promozione a maresciallo di 3ª classe volontario è conferita per anzianità congiunta al merito ai brigadieri volontari ritenuti idonei dal Comando provinciale con almeno quattro anni di grado sempreché abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » nell'ultimo biennio.

ART. 70.

Identico.

ART. 71.

All'avanzamento del personale volontario ai gradi di vigile scelto, brigadiere e maresciallo di 3ª classe si provvede con decreto del Ministro per l'interno, nei limiti delle disponibilità dei quadri dei rispettivi Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sentita la Commissione di avanzamento di cui al precedente articolo 35.

ART. 71.

Identico.

ART. 72.

I sottufficiali ed i vigili scelti volontari hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta la settimana e non più di due volte per settimana e di partecipare alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.

I marescialli non sono obbligati a pernottare in caserma.

I sottufficiali ed i vigili scelti volontari sono obbligati ad esercitare anche le funzioni di comandante di distaccamento, quando ne siano investiti dal Comando provinciale.

ART. 14.

Identico.

ART. 73.

Il personale volontario cessa dal servizio ed è cancellato dai quadri per:

a) raggiungimento dei limiti di età;
b) malattia;
c) insufficiente rendimento;
d) volontarie dimissioni;
e) radiazione.

ART. 73.

Identico.

ART. 74.

Il personale volontario cessa dal servizio con provvedimento di ufficio quando raggiunge i seguenti limiti di età:

Primo ufficiale Secondo ufficiale	anni 58
Maresciallo di 3ª classe	» 56
Brigadiere Vice brigadiere	» 54
Vigile scelto Vigile	» 52

ART. 74.

Identico.

ART. 75.

Il personale volontario che per la durata di un anno non abbia potuto prestare servizio per motivi di salute, verrà di ufficio esonerato dal servizio e cancellato dai quadri su proposta del Comando provinciale, sentito l'ispettore sanitario dei Servizi antincendi.

Se l'infermità è dovuta a causa di servizio la durata di cui al precedente comma sarà di due anni.

Ai soli fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie, lesioni e infermità, si applicano al personale volontario le norme previste per il personale permanente.

ART. 75.

Identico.

ART. 76.

Può essere esonerato dal servizio e cancellato dai quadri il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o di per-

ART. 76.

Identico.

sistente insufficiente rendimento, ed abbia riportato al termine dell'anno nel quale è stato previamente ammonito giudizio inferiore a « buono ».

ART. 77.

È considerato di insufficiente rendimento ed esonerato dal servizio il personale volontario che, nonostante diffidato, continui ad assentarsi senza giustificato motivo dalle esercitazioni e dai turni prescritti.

ART. 78.

Le dimissioni del personale volontario debbono essere presentate per iscritto al Comando provinciale dei vigili del fuoco e trasmesse al Ministero per l'accettazione.

ART. 79.

La radiazione ha luogo per i motivi e con la procedura stabilita nel regolamento di disciplina.

CAPO IV.

PERSONALE PERMANENTE E VOLONTARIO

Trattamento economico.

ART. 80.

Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i sottufficiali graduati e militari di truppa, sono inseriti i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paga, di seguito rispettivamente indicati:

coefficiente 229 stipendio annuo lordo lire 687.000 – maresciallo di 1ª classe dei vigili del fuoco;

coefficiente 202 stipendio annuo lordo lire 606.000 – maresciallo di 2ª classe dei vigili del fuoco;

coefficiente 180 stipendio annuo lordo lire 540.000 – maresciallo di 3ª classe dei vigili del fuoco;

coefficiente 157 stipendio annuo lordo lire 471.000 – brigadiere dei vigili del fuoco.

coefficiente 144 paga annua lorda, lire 432.000 – vice brigadiere dei vigili del fuoco;

coefficiente 131 paga annua lorda, lire 393.000 – vigile scelto dei vigili del fuoco.

ART. 77.

Identico.

ART. 78.

Identico.

ART. 79.

Identico.

CAPO IV.

PERSONALE PERMANENTE E VOLONTARIO

Trattamento economico.

ART. 80.

Identico.

coefficiente 128 paga annua lorda, lire 384.000 – vigile dei vigili del fuoco.

Al personale permanente dei sottufficiali vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifiche.

Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente.

ART. 81.

L'indennità di servizio speciale ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'allegato *N* al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è stabilito nella seguente misura mensile lorda:

	Celibe	Ammogliato
	—	—
Maresciallo di 1ª, 2ª, 3ª classe e brigadieri. .	L. 7.100	11.250
Vice brigadieri.	» 5.650	10.100
Vigili scelti e vigili. .	» 3.900	6.100

Detta indennità è ridotta di un decimo per il personale provvisto di alloggio in natura, gratuito, non di servizio e di un ventesimo se trattasi di alloggio in natura, gratuito di servizio.

Nelle posizioni in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità di servizio speciale è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

Le misure dell'indennità di servizio speciale previste dal 1° comma per il personale ammogliato sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori od inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati minori od inabili al lavoro ed a carico.

ART. 82.

L'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, numero 625, e successive modifiche, ed a trenta

ART. 81.

Identico.

ART. 82.

Identico.

volte l'importo della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo dal Capo provvisiorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e successive modifiche, e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221, e successive modifiche.

L'indennità di servizio antincendi è computabile agli effetti della pensione in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.

ART. 83.

Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 84.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio in caserma, l'indennità di alloggio di cui all'allegato *N* al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è stabilita nella seguente misura mensile:

a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

ai marescialli di 1ª e 2ª classe L. 770
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili » 750

b) nelle altre sedi:

ai marescialli di 1ª e 2ª classe » 600
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili » 590

Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa essere alloggiato in caserma, e sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella seguente misura:

c) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

ai marescialli di 1ª e 2ª classe L. 280
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili » 270

ART. 83.

Identico.

ART. 84.

Identico.

d) nelle altre sedi:

ai marescialli di 1ª e 2ª classe L. 230

ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili » 220

ART. 85.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un assegno nella seguente misura annua:

lire 25.000 per medaglia d'oro;

lire 10.000 per medaglia d'argento;

lire 5.000 per medaglia di bronzo.

L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito nella misura di lire 10.000 annue.

Gli assegni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti a fine di ciascun semestre e faranno carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

ART. 86.

Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente al servizi dello Stato.

I compensi spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti per le prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 1 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077, fanno carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

Sulla Cassa medesima gravano le spese per indennità di missione spettanti al suddetto personale permanente per i servizi prestati fuori della propria residenza, nonché le varie indennità ed il rimborso delle spese per il trasporto del personale e delle masserizie in caso di trasferimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti.

ART. 87.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, nei turni di servizio della durata di 24 ore continuative, partecipano gratuitamente alla mensa del Corpo.

La spesa per la gestione della mensa fa carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

ART. 88.

Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo

ART. 85.

Identico.

ART. 86.

Identico.

ART. 87.

Identico.

ART. 88.

Identico.

nazionale dei vigili del fuoco, è regolato dalle norme previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

ART. 89.

Gli ufficiali volontari chiamati in servizio temporaneo, a seconda che siano primi ufficiali o secondi ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale di attività e di missione che rispettivamente compete ai coadiutori (coefficiente di stipendio 271) ed ai coadiutori aggiunti (coefficiente di stipendio 229) del ruolo transitorio dei Servizi antincendi.

Tale trattamento economico iniziale di attività e quello di missione fanno carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

ART. 89.

Identico.

ART. 90.

Il personale volontario dei gradi di sottufficiale, vigile scelto e vigile, chiamato in servizio temporaneo ha diritto al trattamento economico iniziale del pari grado permanente.

Tale trattamento fa carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

Sono pure a carico della stessa Cassa le indennità di missione nella uguale misura del pari grado permanente per i servizi prestati fuori del territorio del comune di residenza, nonché i compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 2, della legge 21 ottobre 1955, n. 1077

ART. 90.

Identico.

ART. 91.

Al personale volontario che non sia chiamato in servizio temporaneo competono i seguenti compensi fissi annui:

Primi ufficiali, lire 24.000. Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.

Secondi ufficiali, lire 18.000. Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.

Marescialli di 3ª classe, lire 10.500. Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.

Brigadieri, lire 9.750. Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.

Vice brigadiere, lire 9.000. Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.

ART. 91.

Identico.

Vigili scelti, lire 8.250. Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.

Vigili, lire 7.500. Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.

I compensi di cui sopra fanno carico alla Cassa sovvenzioni anticendi.

ART. 92.

Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, a spese della Cassa sovvenzioni antincendi restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Sono a carico della Cassa sovvenzioni antincendi le spese di degenza e di cura per il personale volontario infortunatosi per causa di servizio.

ART. 93.

La Cassa sovvenzioni antincendi dovrà rimborsare l'erario di tutte le spese relative al trattamento economico del personale permanente appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 94.

Per l'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato ed altre analoghe provvidenze nonché per i prestiti, previa cessione di una quota dello stipendio, si applicano, al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stesse disposizioni in vigore per i pari grado delle Forze armate dello Stato.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 95.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, iscritti nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 marzo 1941, n. 700, possono, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo di cui all'allegata tabella *A*, conservando il grado ricoperto, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 92.

Identico.

ART. 93.

Identico.

ART. 94.

Identico.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART 95.

Identico.

ART. 96.

L'inquadramento in ruolo è disposto per ciascun grado tenendo conto dell'anzianità assoluta ed, a parità di anzianità assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi o scrutini di promozione o dell'anzianità relativa attribuita in applicazione delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l'anzianità sarà determinata dall'età.

ART. 96.

Identico.

ART. 97.

Il personale permanente che aspira all'inquadramento nel ruolo nazionale, di cui alla allegata tabella *A*, deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente, la quale esprimerà il suo giudizio circa il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di idoneità fisica e morale, e di capacità professionale.

Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita la Commissione di cui al comma precedente, può disporre l'esclusione dall'inquadramento.

ART. 97.

Identico.

ART. 98.

La Commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal Sottosegretario all'interno e composta:

da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno incaricato delle funzioni di direttore generale;

da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale della protezione civile;

da due funzionari tecnici con qualifica non inferiore a ispettori superiori.

Un funzionario della carriera amministrativa, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile, esercita le funzioni di segretario.

ART. 98.

Identico.

ART. 99.

I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, saranno conferiti ai sottufficiali volontari del corrispondente grado in servizio continuativo da almeno cinque anni, mediante concorsi per titoli.

ART. 99.

Identico.

I marescialli volontari sono ammessi a partecipare al concorso per titoli per il conferimento del grado di maresciallo di 3ª classe.

ART. 100.

I posti di vigile e vigile scelto permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, saranno conferiti al personale del corrispondente grado in servizio volontario, continuativo o temporaneo, da almeno due anni, mediante concorsi per titoli.

ART. 101.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli 99 e 100 è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

1°) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale della protezione civile, presidente;

2°) da un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile;

3°) da un funzionario tecnico con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

Un funzionario della carriera amministrativa, com qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile, esercita le funzioni di segretario.

ART. 102.

Il personale dichiarato vincitore dei concorsi di cui ai precedenti articoli 99 e 100 è iscritto nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 103.

Il personale permanente che non richieda l'inquadramento nel nuovo ruolo entro il termine previsto dal precedente articolo 97, comma 1°, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine predetto.

Il personale che, avendo richiesto l'inquadramento, non l'abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 97, comma 3°, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dalla stessa data del decreto con cui viene escluso dall'inquadramento.

Il personale, comunque non inquadrato, conserva il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza sulla base delle norme per esso applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 100.

Identico.

ART. 101.

Identico.

ART. 102.

Identico.

ART. 103.

Identico.

Al predetto personale è concesso un aumento di cinque anni utili ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La maggiorazione del trattamento, in applicazione del predetto aumento, è a totale carico della Cassa sovvenzioni antincendi, che provvede a determinarla ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a corrisponderla direttamente.

ART. 104.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente, una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente articolo 99, saranno conferiti per metà ai sensi dell'articolo 20 della presente legge e per metà mediante apposito concorso per titoli, al quale potranno partecipare i vigili e vigili scelti permanenti che abbiano già conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del 2° comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al precedente comma sarà costituita ai sensi del precedente articolo 101.

ART. 105.

Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei quadri del personale volontario dei Corpi dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono essere iscritti nei quadri previsti per ciascun comando provinciale entro il limite della forza organica di cui all'allegata tabella *B*, con il grado e l'anzianità posseduti.

ART. 106.

Il personale che aspira all'iscrizione nei quadri dei volontari dei Corpi dei vigili del fuoco deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La iscrizione verrà disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, può negare l'iscrizione nei quadri del personale volontario.

ART. 104.

Identico.

ART. 105.

Identico.

ART. 105.

Identico.

ART. 107.

Il personale permanente e volontario, che richieda l'inquadramento nel ruolo o la iscrizione nei quadri dei volontari, ai sensi dei precedenti articoli 97 e 106, che sia iscritto a partiti politici, deve entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge rassegnare le dimissioni dal partito politico cui appartiene.

I trasgressori della disposizione di cui al precedente comma sono collocati a riposo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine predetto.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 103, ultimo comma.

ART. 107.

Identico.

ART. 108.

Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio o paga, della indennità di servizio speciale e dell'indennità di servizio antincendi derivanti dalla prima applicazione della presente legge risulti inferiore a quello netto mensile corrisposto agli stessi titoli anteriormente alla dasa di entrata in vigore della legge predetta, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio o paga a qualsiasi titolo.

ART. 108.

Identico.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 109.

I Corpi dei vigili del fuoco di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi.

Tutto il patrimonio dei soppressi Corpi dei vigili del fuoco sono trasferiti in proprietà alla « Cassa sovvenzioni antincendi » di cui all'articolo 35 della stessa legge.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 109.

Identico.

ART. 110.

Le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, circa la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni contennte nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, relative alla forza massima complessiva dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, da mantenersi in servizio continuativo.

ART. 110.

Identico.

ART. 111.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri del tesoro e della difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Servizi antincendi, nonché il regolamento di amministrazione per le Scuole centrali, il Centro studi ed esperienze, gli Ispettorati di zona, i comandi provinciali ed Distaccamenti dei vigili del fuoco.

Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, n. 699, e n. 701.

ART. 111.

Identico.

ART. 112.

In apposito ruolo d'onore sono iscritti di ufficio, previo collocamento a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti riconosciuti non più idonei all'incondizionato servizio per il Corpo dei vigili del fuoco per mutilazioni e inabilità riportate in servizio e per causa di servizio, sempreché abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato.

Detto personale con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l tesoro, può essere richiamato in servizio, col proprio assenso, soltanto in casi particoari per essere impiegato in incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.

ART. 112.

Identico.

ART. 113.

Fino al 30 giugno 1959, all'onere ed ai pagamenti relativi al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà provveduto direttamente dalla Cassa sovvenzioni antincendi.

Dal 1° luglio 1959 ai predetti pagamenti arà provveduto con appositi stanziamenti scritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. La Cassa sovvenioni antincendi rimborserà il relativo onere all'Erario.

ART. 113.

Identico.

TABELLA *A*
(del Ministero

SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

	Organico fino al 30 giugno 1959	Organico dal 1° luglio 1959
	—	—
Marescialli di 1ª classe	N. 47	N. 60
Marescialli di 2ª classe	» 94	» 120
Marescialli di 3ª classe	» 157	» 200
Brigadieri	» 580	» 750
Vice brigadieri	» 766	» 1.050
Vigili scelti	» 1.101	» 1.360
Vigili ed allievi vigili	» 3.549	» 4.460
Totale . . .	N. 6.294	N. 8.000

TABELLA *B*
(del Ministero)

UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI VOLONTARI IN SERVIZIO DISCONTINUO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Primi Ufficiali	N. 114
Secondi Ufficiali	» 191
Marescialli di 3ª classe	» 250
Brigadieri	» 404
Vice brigadieri	» 679
Vigili scelti	» 1.124
Vigili	» 15.648
Totale . . .	N. 18.410

TABELLA *A*
(della Commissione)

SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Identica.

TABELLA *B*
(della Commissione)

UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI VOLONTARI
IN SERVIZIO DISCONTINUO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Identica.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 2493

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha personale civile permanente e volontario, costituito da dirigenti, sottodirigenti, vigili scelti e vigili ».

ART. 2.

L'articolo 14 della citata legge n. 1570 è sostituito dal seguente:

« La gerarchia del personale permanente dei sottodirigenti, vigili scelti e vigili è la seguente:

Capo reparto di 1ª classe;
Capo reparto di 2ª classe;
Capo reparto di 3ª classe;
Capo squadra;
Vice capo squadra,
Vigile scelto;
Vigile.

Appartiene al personale sottodirigenti quello cui è attribuita una delle prime cinque qualifiche ».

ART. 3.

La tabella degli stipendi e delle paghe di cui all'allegato *N* al regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 699, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella unica allegata alla presente legge.

La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi previsti dalla tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa.

Le misure degli stipendi di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi si riferiscono alla posizione iniziale dei corrispondenti gradi e qualifiche indicati nella tabella medesima. Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nel grado e qualifica medesimi. Gli aumenti periodici medesimi sono concessi considerando come periodo di permanenza nel

TESTO DELLA COMMISSIONE

N. 2493

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

grado e nella qualifica gli anni di effettivo servizio.

Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario, della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità, del trattamento di missione e di trasferta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste a favore del personale statale dai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, nn. 7 e 19.

ART. 4.

Per il personale il cui trattamento è previsto nella tabella allegata alla presente legge sono soppressi: gli stipendi, le paghe, il supplemento giornaliero e di servizio attivo, l'indennità di servizio speciale, l'indennità di alloggio, il supplemento di rischio e il relativo aumento per i sottodirigenti ammogliati di cui alla tabella allegato *N* al regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 699.

ART. 5.

L'indennità di servizio antincendio prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibi	Ammogliati
Capi reparto di 1ª, 2ª, 3ª classe . .	L. 12.000	L. 16.000
Capi squadra . . .	» 11.000	» 15.000
Vice capi squadra .	» 10.500	» 14.500
Vigili scelti	» 9.500	» 13.000
Vigili	» 8.500	» 12.000

ART. 6.

L'assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, compete, oltre che al personale permanente proveniente dai cessati corpi comunali, anche al personale permanente ed avventizio assunto nei corpi provinciali dei vigili del fuoco di cui al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 2472, e successive modifiche, in servizio alla data del 30 giugno 1942. Tale assegno, rivalutato secondo gli stessi criteri applicati per l'analogo assegno personale dei dipendenti statali di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è nuovamente liquidato in base alle misure risultanti dall'applicazione del precedente articolo 3.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio o di paga, non

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.

ART. 7.

Ai fini dell'attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai precedenti articoli, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

ART. 8.

Nella liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza si considera quale base pensionabile l'ultimo stipendio integralmente percepito, in ragione dell'80 per cento.

Parimenti, agli effetti dell'applicazione al personale in attività di servizio della ritenuta a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali si considerano gli stipendi in ragione dell'80 per cento.

ART. 9.

Il trattamento ordinario di quiescenza spettante ai sottodirigenti, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari richiamati in servizio continuativo, è pari, al quindicesimo anno di servizio utile, al 40 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

Per ogni anno di servizio utile oltre il quindicesimo la pensione di cui sopra è aumentata delle sottoindicate percentuali calcolate sugli emolumenti sopra specificati:

del 3,20 per cento, fino a raggiungere il massimo del 72 per cento dei suddetti emolumenti al venticinquesimo anno di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1956 e il 30 giugno 1957;

del 3,60 per cento, fino a raggiungere il massimo del 76 per cento dei suddetti emolumenti al venticinquesimo anno di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958;

del 4 per cento, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento dei suddetti emolumenti, al venticinquesimo anno di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi.

Qualora il trattamento di quiescenza liquidato secondo l'ordinamento della Cassa di pre-

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

videnza per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali risultasse inferiore a quella spettante in applicazione dei precedenti commi, i sottodirigenti, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari richiamati in servizio continuativo, hanno diritto a percepire la differenza, che sarà liquidata e corrisposta dalla Cassa di previdenza medesima, salvo rivalsa di detta Cassa sulla Cassa sovvenzioni antincendi, cui fa carico la spesa delle integrazioni pensionali di cui al presente articolo.

ART. 10.

Le pensioni ordinarie a favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari continuativi, liquidate o da liquidarsi su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956, devono essere riliquidate d'ufficio dalle amministrazioni competenti con decreto ministeriale, soggetto al riscontro della Corte dei conti, a norma del precedente articolo 9.

ART. 11.

L'articolo 103 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 699, è sostituito dal seguente:

« In tutte le caserme dove presta servizio personale permanente o volontario continuativo, deve essere istituita la mensa in comune. La relativa spesa è a carico del Corpo.

La mensa deve essere somministrata in base a tabella dietetica giornaliera stabilita dal regolamento.

Al funzionamento e al controllo della mensa provvede una commissione formata da sottodirigenti, vigili scelti, e vigili, nominati mensilmente dal Comando del Corpo, a turno, fra tutto il personale dipendente ».

L'articolo 104 del citato regio decreto-legge n. 699, è soppresso.

ART. 12.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione dei precedenti articoli farà carico sulla Cassa sovvenzioni antincendi la quale vi provvede mediante un contributo fisso annuo dello Stato di lire 2 miliardi, quale quota di compartecipazione statale alla spesa dei servizi antincendi.

ART. 13.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

TABELLA
(del proponente)

TABELLA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE NON STATALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo Reparto di 1ª classe	(iniziali	annue)	L. 684.000
Capo Reparto di 2ª classe	(»	»)	» 639.000
Capo Reparto di 3ª classe	(»	»)	» 579.000
Caposquadra	(»	»)	» 564.000
Vice caposquadra	(»	»)	» 552.000
Vigile scelto	(»	»)	» 513.000
Vigile.	(»	»)	» 498.000

TABELLA
(della Commissione)

TABELLA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE NON STATALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Identica.